



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

PIAZZA PARROCCHIA 4 - CAP. 10020 - Provincia di Torino

Tel. 011/94.69.103 - 94.69.760 - Fax 011/94.68.449

<http://www.comune.rivapressochieri.to.it>

E mail: info@comune.rivapressochieri.to.it

P.I. - C. F. 01788940011

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera C.C. N. 60 DEL 19.12.2008
Modificato con delibera C.C. N. 2 DEL 20.02.2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilita'
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6	Depositi di osservazione ed obitori
------------------	-------------------------------------

CAPO III - FERETRI

Articolo 7	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 8	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Articolo 9	Fornitura gratuita di feretri
Articolo 10	Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11	Modalita' del trasporto e percorso
Articolo 12	Norme generali per i trasporti
Articolo 13	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 14	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'
Articolo 15	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 16	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 17	Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 18	Cimitero
Articolo 19	Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 20	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 21	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22	Disposizioni generali
-------------------	-----------------------

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23	Inumazione
Articolo 24	Cippo
Articolo 25	Tumulazione

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26.....	Esumazioni ordinarie
Articolo 27	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 28.....	Esumazioni straordinarie
Articolo 29.....	Estumulazioni
Articolo 30	Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
Articolo 31.....	Raccolta delle ossa
Articolo 32	Oggetti da recuperare
Articolo 33.....	Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 34.....	Crematorio
Articolo 35.....	Pratica della cremazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36.....	Disciplina dell'ingresso
Articolo 37.....	Divieti speciali
Articolo 38.....	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 39.....	Fiori e piante ornamentali
Articolo 40.....	Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41.....	Sepulture private
Articolo 42.....	Durata delle concessioni
Articolo 43.....	Modalita' di concessione
Articolo 44.....	Uso delle sepolture private
Articolo 45.....	Manutenzione
Articolo 46.....	Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 47.....	Divisione, Subentri
Articolo 48	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 50 anni
Articolo 49.....	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 50.	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 51.....	Revoca
Articolo 52.....	Decadenza
Articolo 53.....	Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 54.....	Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 55..... Accesso al cimitero
Articolo 56 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture
.....private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 57..... Responsabilit  - Deposito cauzionale

Articolo 58..... Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 59..... Introduzione e deposito di materiali
Articolo 60..... Orario di lavoro
Articolo 61. Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 62..... Vigilanza
Articolo 63..... Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 64..... Funzioni
Articolo 65..... Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 66..... Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 67..... Mappa
Articolo 68..... Annotazioni in mappa
Articolo 69..... Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 70..... Schedario dei defunti
Articolo 71..... Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 72..... Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 73..... Responsabili del servizio di polizia mortuaria
Articolo 74..... Disposizioni finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate,
- d) l'inumazione in campo comune (è consentita esclusivamente per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose);
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) copia del presente regolamento;
- b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune di Riva presso Chieri è convenzionato con la Città di Chieri per quanto attiene al servizio relativo alla Camera Mortuaria e servizi annessi.

L'ammissione nei depositi di osservazione e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere messo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8

In ciascun feretro non si può racchiudere più di una sola salma salvo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati solo se rispondenti alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a

norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

d) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera c), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata. Le salme provenienti da Comuni che distano oltre 100 Km. Devono essere racchiuse in casse metalliche che contengano quelle di legno oppure in una cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater - Bi) di cui al D.M. 01.02.1997 e al D.M. 09.07.2007.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 9

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 8 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno e' dimostrato dal possesso di un reddito inferiore a quello necessario per ottenere provvidenze economiche dal Consorzio dei Servizi Socio assistenziali del Chierese (riferito al defunto o alla famiglia tenuta alla sepoltura).

Articolo 10

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 11

Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 12

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 13

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 14

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 15

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile.

Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico

decreto dal Sindaco del Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 16

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

I trasporti saranno effettuati secondo le procedure previste dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 17

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto e' da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 18

Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale.

Articolo 19

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R.

10/9/1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

(4) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 20

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero occorre prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico

Articolo 21

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, hanno avuto nel Comune, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, come stabilito dall'art. 45.

Sono pure accolte le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 22

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990

n. 285.

- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 23

Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione sono le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente.

Articolo 24

Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dai familiari del defunto, entro 60 giorni dalla data del decesso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

- (2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano di campagna.

- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, che deve avvenire entro due mesi dalla data del decesso, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 25

Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

- (3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla

collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26 Esumazioni ordinarie

(1) Nel cimitero **il turno ordinario di esumazione** e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè **di 10 anni**. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, ad esclusione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 27 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà periodicamente la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e pretorio con congruo anticipo. (sei mesi). Il Comune, per quanto possibile, si attiverà per portare a conoscenza dei parenti dei defunti l'inizio delle operazioni di esumazione.

Articolo 28

Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie, ad esclusione di quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e verranno effettuate alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.
- (3) Se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere.
Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.

Articolo 29

Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Periodicamente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee
- (5) Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per un periodo di mesi sei.
- (5) I feretri sono estumulati a cura di imprese specializzate nel settore a seguito di ricerca di mercato, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il

Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco..

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 30

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma prevista con apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista come al punto 2). Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 31

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 32

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 33

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(3) Ricordi strettamente personali (es. fotografie) che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(4) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

C R E M A Z I O N E

Articolo 34

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante presso la Città di Torino

Articolo 35

Pratica della cremazione

Per quanto riguarda la pratica della cremazione vengono recepite "in toto" le disposizioni contenute nella Legge quadro n. 130 del 30/03/2001, pubblicata nella G.U. 19/04/2001 N. 91 (**Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri**) e nella legge regionale di attuazione n. 20 del 31/10/2007 (**Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri**).

Come luogo di dispersione delle ceneri nel perimetro cimiteriale viene individuata l'area inedita posta a nord del campo "G".

I nomi e date di nascita e di morte dei cittadini rivesi che hanno scelto di disperdere le proprie ceneri sia all'interno che al di fuori del cimitero verranno iscritti in una stele posta nell'area di cui sopra.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 36

Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 37

Divieti speciali

- (1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
- (2) Il divieto di svolgere attività commerciale si estende alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debita autorizzazione.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.

Articolo 38

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
4. E' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino cm.90 di altezza e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 39

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 40

Materiali ornamentali

(1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere gli stessi non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Al momento della concessione ai privati delle cellette ossario, il comune fornirà altresì un supporto in marmo per la fotografia del defunto, i suoi dati anagrafici ed il porta fiori;

- dimensioni porta ritratto ovale cm. 8,00 x 10,00;

- dimensioni targhetta rettangolare per dati cm. 16,00 x 11,00;

Tale supporto verrà posizionato sopra la copertura del manufatto che contiene

le cellette e sarà l'unico ornamento permesso; eventuali altri ornamenti vasi o piante verranno eliminati dal personale di servizio

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 41 Sepulture private

- (1) Per le sepolture private e' concesso l'uso di aree e di manufatti.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
sepulture individuali (loculi, cellette ossario)
I loculi individuali possono contenere oltre il feretro del concessionario, i resti o le ceneri degli ascendenti e dei discendenti in linea retta in qualunque grado e del coniuge;
- (4) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, il cui importo è diversificato a seconda della posizione del loculo in base all'altezza.
- (5) La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale.
- (6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposita scrittura privata autenticata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 42

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285:

(2) La durata e' fissata:

a) in (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie

b) in (cinquanta) anni per i loculi, le cellette ossario;

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata **la decorrenza** della stessa **che coincide con la data di stipulazione del contratto** o con la data di tumulazione se precedente a quest'ultimo.

Articolo 43

Modalità di concessione

(1) La concessione di loculi, di cellette ossario di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità e la data di presentazione della domanda di concessione e secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e procedendo da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto/la concessione di più loculi o di più cellette ossario avviene unicamente in senso verticale.

(2) I loculi o le cellette ossario possono essere date in concessione solo a persone che abbiano compiuto 60 anni a meno che si tratti di vedovi o vedove che abbiano il desiderio di riservarsi un loculo vicino a quello del proprio coniuge defunto.

(3) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 44

Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 43, il diritto d'uso delle sepolture private e' riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario e' da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta in qualunque grado e coniugi di questi, dai fratelli e sorelle; collaterali ed affini.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e' stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) I casi di "convivenza" o particolare affezione con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

(5) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei

concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria dal concessionario.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 45

Manutenzione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri prescritti dal Comune in quanto valutati indispensabili ed opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

(4) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

(4) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 46

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 43, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro dodici mesi dalla data di stipulazione del contratto. La realizzazione del manufatto deve avvenire entro i termini indicati dal Permesso di Costruire.

Se non viene rispettato il termine dei dodici mesi di cui sopra il Comune rientra nella piena disponibilità dell'area senza nulla restituire al decaduto concessionario. La presente norma si applica anche per le concessioni pregresse; come termine iniziale viene fissata la data di ricezione della comunicazione della presente norma.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 47
Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente dagli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia non comporta accrescimento e cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Il Comune diventa proprietario del manufatto che potrà essere concesso dietro il pagamento della tariffa fissata o al concessionario residuale o a terzi.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 48

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 50 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "50" anni quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma individuata secondo i seguenti criteri:

è corrisposto un indennizzo pari al 50% del costo della concessione vigente al momento della restituzione, ulteriormente diminuito in proporzione al periodo per il quale si è goduto della concessione come segue:

- concessione 50.li: 5% per ogni cinque anni o frazione di cinque anni di godimento
- concessione 99.li: 5% per ogni dieci anni o frazione di dieci anni di godimento.

Articolo 49

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per destinazione di cui all'art. 44, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 50

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti da parte di privati, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 51

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R.

10/9/1990 n. 285, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 52

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 2 anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(2) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 53

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 54

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, se istituito.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 55

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (3) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.36 e 37 in quanto compatibili.

Articolo 56

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Procedimento, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R.

10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(3) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(4) In ciascun area è consentito realizzare non oltre 18 loculi fuori terra, disposti al massimo su tre file e numero 12 cellette ossario.

(5) La sagoma fuori terra dal piano di campagna esistente non potrà essere superiore di mt. 4,80 e non inferiore a mt. 3,20 all'estradosso dell'ultimo solaio di copertura. Nella parte frontale sarà consentita l'eventuale esecuzione di cornicione, di frontalino o fregio di altezza non superiore a cm. 40 dall'estradosso dell'ultimo solaio di copertura e aggettante non oltre cm. 30 verso la proprietà comunale.

(7) La costruzione dovrà, eventualmente, avere accesso mediante portoncino, le lapidi copriloculi dovranno essere poste all'interno e sulle stesse saranno riportate cornici porta fotografie e scritte, il nominativo del concessionario o dei concessionari.

(8) I materiali di facciata dovranno essere di aspetto decoroso, lavabili, con esclusione di intonaci di tipo civile, mattoni a vista e tinteggiatura.

(9) Le coperture dovranno essere del tipo piano, con pendenza non superiore al 7%, con impermeabilizzazione in materiale bituminoso, rame e piombo e similari.

(10) Le acque piovane della copertura dovranno venire convogliate nella tubazione esistente.

(11) I loculi dovranno avere dimensioni minime di mt. 2,20 di lunghezza, altezza mt. 0,65, larghezza mt. 0,75 netti, dovranno essere tamponati all'atto della sepoltura con mattoni pieni a una testa dello spessore di cm. 12 intonacati nella parte esterna.

(12) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq.. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno (2% minimo) in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

(13) All'atto del deposito della dichiarazione di inizio lavori (D.I.A.), il concessionario dovrà corrispondere al Comune € 50,00 quale contributo forfetario per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

(14) Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario di zinco che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie e straordinarie.

(15) La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie e straordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

(20) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(21) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere

particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(22) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(23) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 57

Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in Euro 200,00 da restituire a fine lavori, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni a seguito di sopralluogo effettuato dal personale incaricato.

Articolo 58

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nel luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 59

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 60

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 61

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) In occasione della Commemorazione dei Defunti saranno sospese tutte le costruzioni non ultimate e, in ogni caso, l'impresa provvederà alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 62

Vigilanza

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale, o di parte di esso in caso di rilevazione di danni.

Articolo 63

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

(1) Il personale del Cimitero e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

(2) il personale del cimitero e' altresì tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro,

comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del cimitero è sottoposto ai controlli sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

(6) Il personale addetto al Cimitero dipende amministrativamente dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc. e dall'Ufficio dello Stato Civile per quanto riguarda la tenuta dei registri.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 64 Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 65 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 67

Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria e' tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 68

Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- [c] la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 69

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 70

Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura

Articolo 71

Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti

nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 73

Responsabili del servizio di polizia mortuaria

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa provvede agli atti di concessione o di retrocessione delle aree, dei loculi e delle cellette ossario, stipulando i relativi contratti senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 74

Disposizioni finali

Qualsiasi situazione non prevista dal presente regolamento o di dubbia interpretazione perché non rientrante perfettamente nelle fattispecie in esso contemplate, sarà sottoposta di volta in volta al giudizio della Giunta Comunale che provvederà in merito con propria deliberazione.

